



Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

II DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;

VISTO il D.M. 20 novembre 2007 e s.m.i. recante criteri e modalità per l'erogazione di contributi in favore delle attività di spettacolo viaggiante;

VISTO il D.L. 12 luglio 2018, n. 86 recante, tra l'altro, il trasferimento al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali delle funzioni in materia di turismo;

VISTO il proprio decreto del 19 dicembre 2016 con il quale, in conformità al parere espresso dalla Commissione consultiva per l'attività circense e lo spettacolo viaggiante nelle riunioni del 20-21 giugno 2016 e del 13 dicembre 2016, è stata deliberata la concessione di un contributo per acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali effettuato nell'anno 2014, a favore della società Delfinario Rimini Srl;

VISTO il D.D. n. 6886 del 22 dicembre 2016, clausola n. 1, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio il 30 dicembre 2016, con cui è stato assegnato un contributo sul CAP 8721 del Bilancio del Ministero per i beni e le attività culturali, es. fin. 2016, a favore della società Delfinario Rimini Srl di € 13.734,00 (tredicimilasettecentotrentaquattro), per acquisto di palco per spettacolo, proiettori, luci, impianto elettrico, centralina vasche, impianto audio e vasca piscina otarie, effettuato nell'anno 2014;

VISTA la nota ns. prot. n. 51 del 09/01/2017, notificata telematicamente come risulta dalla ricevuta di avvenuta consegna all'indirizzo di posta elettronica certificata della società Delfinario Rimini Srl datata 09/01/2017, con la quale nel comunicare l'assegnazione del suddetto contributo e stata chiesta la trasmissione della documentazione, di cui all'articolo 14, comma 9 lett. c) ed f) e comma 10, del citato D.M., necessaria per la liquidazione del contributo concesso;

VISTA la comunicazione, trasmessa telematicamente in data 01/03/2017 ed acquisita con il protocollo n. 3058 del 01/03/2017, con la quale l'avvocato Giovanni Govi, per conto della società Delfinario Rimini Srl, chiede all'Amministrazione di annullare in autotutela il suddetto provvedimento, nella parte in cui non ha ritenuto ammissibili spese per € 95.434,83 e di procedere ad emettere un nuovo provvedimento in cui riconosca ammissibili la totalità delle spese sostenute dalla società Delfinario Rimini Srl per la quantificazione del contributo da assegnare alla società medesima;

VISTA la nota ns. prot. n. 3615 del 22/03/2017, notificata telematicamente come risulta dalle ricevute di avvenuta consegna agli indirizzi di posta elettronica certificata della società Delfinario Rimini Srl e dell'avvocato Giovanni Govi datate 22/03/2017, con la quale è stata respinta la suddetta richiesta in quanto l'intervento finanziario dello Stato, di cui alla legge n. 163/1985 istitutiva del Fondo unico per lo Spettacolo, non riconosce l'ammissibilità dei costi relativi alle spese di progettazione di impianti e di strutture e ai lavori edili eseguiti per la loro realizzazione, per i quali sono previste specifiche forme di agevolazioni fiscali di competenza di altre Pubbliche Amministrazioni. Inoltre, è stato comunicato che ai sensi dell'art. 6, comma 7, del D.M. 20/11/2007 e s.m.i., ad eccezione dei casi di errore materiale dell'Amministrazione, non sono ammissibili riesami dei provvedimenti di determinazione dei contributi;

VISTA la comunicazione trasmessa telematicamente in data 07/07/2017 da parte del rappresentante legale pro-tempore della società Delfinario Rimini Srl, ed acquisita con il protocollo n. 7470 del 07/07/2017, con la quale, nel comunicare il Ricorso Straordinario al Capo dello Stato del 08/05/2017 avverso il provvedimento ns. prot. n. 51 del 09/01/2017, con il quale è stato assegnato il suddetto contributo, ha confutato, altresì, di avere più volte inviato le dichiarazioni tecniche-descrittive dell'impianto. Tuttavia, nonostante l'ennesima richiesta della stessa documentazione configura profili di illegittimità, eccipiti nel citato Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, provvede di nuovo ad inviare la richiesta documentazione. Per quanto concerne, invece, le richieste di trasmissione del certificato di collaudo dell'attrazione acquistata, redatto da un professionista abilitato, e della documentazione inerente la registrazione ed attribuzione del codice identificativo all'attrazione oggetto dell'acquisto, il legale rappresentante pro-tempore della società Delfinario Rimini Srl dichiara che si tratta di richieste non conferenti con il caso di specie in



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM

+39 066723.3202-3314

PEC: mbac-dg-s@mailcert.beniculturali.it

PFO: dg-s@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

quanto, come più volte evidenziato, la citata Società è da tempo autorizzata all'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante come risulta dall'Autorizzazione rilasciata dal comune di Rimini di cui la prot. n. 120072/2014, pertanto, quale adeguamento e ripristino di attrazione già esistente, autorizzata ed operante non necessita di ulteriori collaudi. Trattasi, inoltre, di attrazione non soggetta ad attribuzione di codice identificativo in quanto struttura di piccola/media attrazione – spettacolo viaggiante;

VISTA la nota ns. prot. n. 7592 del 13/07/2017, notificata telematicamente come risulta dalla ricevuta di avvenuta consegna all'indirizzo di posta elettronica certificata della società Delfinario Rimini Srl datata 13/07/2017, con la quale è stato sollecitato l'invio delle dichiarazioni tecniche-descrittive dei beni acquistati, rilasciate dai legali rappresentanti delle ditte venditrici, poiché quelle precedentemente trasmesse non risultano esaustive in quanto non forniscono nessuna caratteristica specifica delle varie lavorazioni eseguite e dei vari componenti acquistati, utile all'esatto inquadramento degli oggetti a cui si riferiscono, risultando una mera ripetizione delle descrizioni riportate nelle relative fatture di vendita. E' stato, inoltre, sollecitato l'invio sia del certificato di collaudo iniziale che di quello aggiornato in seguito alle lavorazioni e modifiche apportate all'attrazione, entrambi redatti da un professionista abilitato, unitamente alla trasmissione di una copia aggiornata, in seguito agli adeguamenti e ripristini eseguiti, del "libretto delle attività" dell'attrazione, di cui all'art. 2, comma 1, lett. h) del decreto del Ministero dell'Interno 18/05/2007 e s.m.i. Infine, è stato sollecitato l'invio della documentazione comprovante l'avvenuta registrazione ed attribuzione del codice identificativo all'attrazione oggetto dell'acquisto, da parte del Comune competente, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministero dell'Interno 18/05/2007 e s.m.i.

RILEVATO che entro il termine di trenta giorni di cui alla nota prot. n. 7592 del 13/07/2017 non è pervenuta la documentazione richiesta con la suddetta nota;

TENUTO CONTO che la succitata documentazione è espressamente prevista per la liquidazione del contributo concesso all'art. 14, comma 9, lett. c) ed f) e comma 10 del D.M. 20/11/2007 e s.m.i. e che, nello stesso D.M., non sono stabilite deroghe inerenti la documentazione da produrre;

TENUTO CONTO, inoltre, che il decreto del Ministero dell'Interno 18/05/2007 e s.m.i. recante "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante", all'art. 5 stabilisce che ai fini della prosecuzione dell'esercizio, le attività esistenti sul territorio nazionale devono ottenere, entro due anni dall'entrata in vigore del decreto stesso, la registrazione ed il connesso codice identificativo di cui all'art. 4;

CONSIDERATO, pertanto, che il D.M. 18/05/2007 e s.m.i. prevede che ogni attività di spettacolo viaggiante prima di essere posta in esercizio deve essere registrata ed essere munita di un codice identificativo, rilasciato dal Comune competente, ai sensi dell'art. 4 se nuova attività, oppure, ai sensi dell'art. 5 se attività esistente;

VISTA la nota ns. prot. n. 8089 del 03/08/2017 trasmessa telematicamente al SUAP del comune di Rimini con la quale, a seguito delle notizie diffuse dagli organi di stampa, è stata chiesta la copia del provvedimento inerente il diniego all'apertura della struttura denominata "Acquario" gestita dalla società Delfinario Rimini Srl, per la stagione 2017;

VISTI la determinazione conclusiva di conferenza di servizi prot. n. 192569 del 01/08/2017, con valore di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e il provvedimento finale di rigetto prot. n. 209291 del 23/08/2017, trasmessi telematicamente dal SUAP del comune di Rimini ed acquisiti con il prot. n. 8344 del 30/08/2017, con i quali è stata rigettata l'istanza presentata dalla società Delfinario Rimini Srl per il rilascio dell'autorizzazione temporanea per lo svolgimento dell'attività di spettacolo viaggiante;

VISTA la nota ns. prot. n. 10043 del 10/10/2017, notificata telematicamente all'indirizzo di posta elettronica certificata della società Delfinario Rimini Srl, come risulta dalla ricevuta di avvenuta consegna datata 10/10/2017, con la quale è stato notificato il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.;

CONSIDERATO che per le domande di contributo a far data dall'anno 2015 è entrato in vigore il D.M. 01/07/2004, n. 71, recante "Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla Legge n. 163/1985";



Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM
+39 066723.3202-3314

PEC: mbac-dg-s@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-s@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 50, comma 5, del succitato D.M. a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, è abrogato il D.M. 20 novembre 2007;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 50, comma 6, del D.M. 01/07/2014 rimangono in vigore le disposizioni del D.M. 20 novembre 2007, citato nel comma 5, con riferimento alle domande di cui all'articolo 14 dello stesso D.M., concernente le attività circensi e di spettacolo viaggiante, relative alla presentazione della documentazione consuntiva afferente l'erogazione del contributo assegnato per l'anno 2014, nonché le conseguenze ivi stabilite, con scadenza del termine perentorio di presentazione entro e non oltre dodici mesi dalla data di avviso di ricevimento della notifica di assegnazione, da parte dell'Amministrazione, per l'anno 2014;

VISTA la nota ns. prot. n. 10640 del 02/11/2017 notificata telematicamente all'indirizzo di posta elettronica certificata della società Delfinario Rimini Srl, come risulta dalla ricevuta di avvenuta consegna datata 02/11/2017, con la quale è stata comunicata la rettifica del termine per la presentazione della documentazione consuntiva afferente l'erogazione del contributo assegnato per l'anno 2014 che, pertanto, ai sensi del suddetto articolo scade il 09/01/2018;

ACQUISITA la visura camerale dalla quale risulta che per la società Delfinario Rimini Srl è in itinere la procedura di fallimento dichiarata con sentenza del Tribunale di Rimini n. 9/2018 del 29/01/2018;

VISTA la nota ns. prot. n. 12874 del 23/10/2018 notificata telematicamente all'indirizzo di posta elettronica certificata della società Delfinario Rimini Srl e del Curatore Fallimentare, come risulta dalle ricevute di avvenuta consegna datate 23/10/2018, con la quale è stato comunicato il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i, in quanto entro il termine del 09/01/2018, di cui all'articolo 50, comma 6, del D.M. 01/07/2014, non è stata trasmessa la documentazione prevista dall'art. 14, comma 9, lett. c) ed f) e comma 10 del D.M. 20/11/2007 e s.m.i. per l'erogazione del contributo concesso;

VISTA la nota del 24/10/2018 trasmessa telematicamente da parte del Curatore Fallimentare della società Delfinario Rimini Srl, acquisita con il prot. n. 12943 del 24/10/2018, con la quale chiede l'erogazione a favore della curatela fallimentare del contributo assegnato ante fallimento e non incassato dalla Società Delfinario Rimini Srl;

CONSIDERATO che il succitato contributo non è liquido ed esigibile in quanto non è stata completata la trasmissione della documentazione prevista dall'art. 14, comma 9, lett. c) ed f) e comma 10 del D.M. 20/11/2007 e s.m.i. per l'erogazione dello stesso;

RITENUTO, pertanto, di non poter accogliere l'istanza avanzata dal Curatore Fallimentare della società Delfinario Rimini Srl;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la **decadenza** dal contributo assegnato alla società Delfinario Rimini Srl;

DECRETA

Per il contributo concesso alla società Delfinario Rimini Srl per acquisto di nuove attrazioni effettuato nell'anno 2014, ai sensi dell'art. 14 del D.M. 20 novembre 2007 e s.m.i., sul CAP. 8721/R del Bilancio del Ministero per i beni e le attività culturali, **es. fin. 2016**, è disposta la **decadenza** per i motivi esposti in premessa.

La somma di **€ 13.734,00 (tredicimilasettecentotrentaquattro/00)** va conteggiata in economia.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero per i beni e le attività culturali.

Roma, - 5 NOV. 2018

IL DIRETTORE GENERALE
dott. ONOFRIO CUTAIA



Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM
+39 066723.3202-3314

PEC: mbac-dg-s@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-s@beniculturali.it